



Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica
Direzione Generale Valutazioni Ambientali (VA)
Divisione V – Procedure di Valutazione VIA e VAS
va@PEC.mite.gov.it

Commissione Tecnica PNRR/PNIEC
COMPNIEC@pec.mite.gov.it

Ministero della Cultura
Soprintendenza Speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

Oggetto: (V00996) [ID: 10617] Procedura di VIA/PNRR, ai sensi dell'art. 23, D.Lgs. 152/2006 comprensiva dell'autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 146 del D.lgs. n. 42/2004, integrata con la Valutazione di Incidenza ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 357/1997 e contestuale Piano di Utilizzo terre ai fini della verifica ex art. 9 del D.P.R. 120/2017. S.S. 78 - Sarnano - Amandola - Lavori di adeguamento e/o miglioramento tecnico funzionale della sezione stradale in t.s. e potenziamento delle intersezioni. 2° Stralcio.

Trasmissione osservazioni conclusive

Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica con nota Prot. n. 0198043 del 04/12/2023, acquisita al ns prot. n. 1473494 del 04/12/2023, ha comunicato, per il progetto in epigrafe, la pubblicazione della documentazione, la procedibilità dell'istanza.

Con nota ns. prot. n. 1482525 del 06/12/2023 è stata effettuata la comunicazione di avvio del procedimento regionale ed ha richiesto i contributi istruttori.

In data 14/12/2023 è stato effettuato da tecnici di questa struttura un sopralluogo in sito.

Sintesi descrittiva del progetto

Il progetto, localizzato nella Regione Marche, nei Comuni di Sarnano e Amandola (Province di Macerata e di Fermo), ha per oggetto il 2° Stralcio dei lavori di adeguamento e/o miglioramento tecnico funzionale della sezione stradale in T.S. e di potenziamento delle intersezioni lungo la S.S. 78 "Picena". In particolare, gli interventi dipartono a Nord dalla sede stradale ubicata dopo l'abitato di Cardagnano Alto e terminano a sud, dopo un percorso di 1,9 km circa, ricollegandosi nel tratto limitrofo all'abitato di Montane, prevedendo la realizzazione delle seguenti opere:

- opere di attraversamento dei fossi;
- galleria artificiale con inizio al km 0+490, per una lunghezza di 30 m;
- due opere di sostegno prima e dopo la galleria artificiale;
- viadotto (200,00 m) con inizio al km 0+545;
- opere di sostegno a nord e sud del viadotto sopra citato;
- viadotto (160,00 m) con inizio alla km 1+000,00;
- galleria artificiale al km 1+440, con una lunghezza di 20 m;
- opera di sostegno al km 1+660, con una lunghezza di 40 m.

Il progetto è soggetto ad autorizzazione paesaggistica, pertanto ai sensi dell'art. 25, comma 2-quinquies, del D.lgs.152/2006, la procedura in oggetto comprende l'autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

L'intervento in progetto rientra nella tipologia dell'Allegato II-bis alla Parte Seconda del D.Lgs.152/2006, al punto 2 lettera c) denominata "strade extraurbane secondarie di interesse nazionale" (procedura di verifica di assoggettabilità a VIA – art. 19 Dlgs 152/2006).

Rispetto alle aree naturali protette come definite dalla L.394/1991 e ai siti della Rete Natura 2000, il progetto interferisce parzialmente con il Parco Nazionale dei Monti Sibillini (EUAP 0002).

Il proponente ha presentato istanza di VIA, ai sensi dell'art. 23 del Dlgs 152/2006, per il rilascio del giudizio di compatibilità ambientale.

Dalla lettura della documentazione è emerso che l'intervento è prossimo ad alcune zone di Tutela Ambientale SIC e più precisamente:

IT5330001: UM Monti Azzurri + Parco Sibillini

IT5330002: Parco Sibillini

IT5330003: UM Monti Azzurri + Parco Sibillini (2-4km)

IT5330005: UM Monti Azzurri + Parco Sibillini (2-4km)

IT5330017: Parco Sibillini

IT5330029: UM Marca di Camerino + UM Monti Azzurri (2-4km)

IT5340019: Parco Sibillini

L'intervento rientra nel Piano Complementare al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza nei territori colpiti dal sisma 2009-2016, Sub-misura A4, "Infrastrutture e mobilità", Linea di intervento 4, "Investimenti sulla rete stradale statale", ai sensi dell'art. 14 bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 28 luglio 2021, n. 108 e che, pertanto, per l'attuazione degli interventi, in quanto ricompresi nel Fondo Complementare al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza previsti dall'art. 1, secondo comma, lett. b) del decreto legge 6 maggio 2021, n. 59, per i territori colpiti dal sisma del 2009 e del 2016, si applicano le misure di semplificazione amministrative previste dal decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, nonché dal decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.

A seguito dell'istruttoria condotta e dei contributi pervenuti, con nota ns. prot. 1551611 del 22/12/2023 sono state trasmesse al Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica (MASE) le osservazioni.

Il MASE con nota ns. prot. n. 152208 del 06/02/2024 ha trasmesso la richiesta di integrazioni al proponente. Anas SpA, con nota ns. prot. n. 225664 del 27/02/2024, ha trasmesso la documentazione integrativa, che è stata pubblicata il giorno 07 marzo 2024 sul sito del MASE.

Elenco documentazione integrativa:

- A006-T00EG00GENRE02_A - Riscontro alla richiesta di integrazioni della Commissione Tecnica
- B004-T00GE00GEORE02_A - Relazione idrogeologica
- P101-T00SG00AMBRE01_B - Piano Utilizzo Terre
- R120-T00IA02AMBRE01_B - Relazione Coerenza principi DNSH
- R129 - T00IA06AMBRE02B compensazione forestale
- R134-T00IA07AMBRE05_B - Valutazione Incidenza Ambientale
- R143-T00IA13AMBDI01_B - Quaderno delle opere a verde
- R201-T00IA09AMBRE01_B - Relazione PMA
- R202-T00IA09AMBPL01_B - Plan. localizzazione punti monitoraggio
- R203-T00IA00AMBCR01_B - Cronoprogramma di monitoraggio
- R204-T00IA09AMBEC01_B - PMA Computo metrico estimativo
- A001-T00EG00GENRE00_C - Elenco elaborati

Con nota ns. prot. n. 293899 del 12/03/2024 sono stati richiesti i contributi istruttori finali.

Sono pervenuti i seguenti contributi istruttori che si allegano, di cui a seguire si riporta una sintesi ed ai quali si rimanda comunque per completezza:

- Settore Genio Civile Marche Sud- Regione Marche (Id. n. 32452985 del 15/03/2024) **allegato 1**
- Parco Nazionale dei Monti Sibillini (prot. n. 334967 del 21/03/2024) **allegato 2**

Il Settore Genio Civile Marche Sud descrive i vari adempimenti normativi a livello autorizzativo ai quali dovrà essere sottoposta l'opera nelle fasi successive.

Inoltre evidenzia che per le eventuali trasformazioni urbanistiche dovrà essere acquisito il parere ai sensi dell'art. 89 del D.P.R. n.380/2001 ai fini della verifica della compatibilità delle rispettive previsioni con le condizioni geomorfologiche del territorio, e redatta la verifica di compatibilità idraulica per valutare la pericolosità idraulica presente e potenziale delle aree.

Per le interferenze con le aree boscate dovrà essere ottenuta l'autorizzazione ai sensi dell'art.12 L.R. n. 6/2005.

Al riguardo, si ricorda che con D.G.R. n. 780 del 05/06/2023 è stata approvata la metodologia per l'applicazione della Valutazione Ecologica Compensativa (VEC) come strumento per i procedimenti di valutazione ambientale da applicare nell'ambito di interventi di trasformazione attraverso procedure standardizzate di valutazione della qualità ambientale nei processi di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA).

L'Ente Parco specifica che anche a seguito della ricezione delle integrazioni permangono gli elementi di incompatibilità delle opere con gli obiettivi di salvaguardia ambientale e del paesaggio di cui alla legge 394/1991, con particolare riferimento agli indirizzi tecnici del Piano per il Parco previsti per le zone C "protezione", in quanto il proponente non ha valutato tra le soluzioni alternative tracciati esterni al territorio del parco.

ISTRUTTORIA FINALE

Le osservazioni inoltrate dalla Regione Marche trovano riscontro nel **punto 17 (Ulteriore documentazione)** della richiesta di integrazioni del MASE (*"Presentare le controdeduzioni alle Osservazioni, anche tardive, pervenute o che potrebbero pervenire nelle successive fasi di consultazione"*).

L'ANAS ha risposto a tali osservazioni indicando che anche per le richieste della regione: *si è provveduto a dare riscontro all'interno delle risposte di cui ai punti precedenti nonché all'interno delle integrazioni e aggiornamenti degli elaborati allegati (PMA, VInCA, Relazione di Compensazione forestale, PUT)*". Mentre relativamente alla richiesta specifica sull'invarianza idraulica, viene allegata una relazione.

Gran parte delle osservazioni della Regione coincidono con le richieste del MASE, come di seguito riportato:

- Studio di alternative progettuali
- Mappatura dettagliata degli eventuali abbattimenti di elementi arborei
- Relazione faunistica dettagliata e specifica che descriva i possibili impatti sulla fauna locale e le proposte di mitigazione che si intende adottare.
- Dimostrazione che il rapporto di misura per rilievi acustici sia firmato da tecnico competente in acustica

ALTERNATIVE DI PROGETTO

Nella documentazione integrativa sono state valutate due alternative progettuali.

L'alternativa progettuale n.1 prevede un percorso prevalentemente rettilineo e di lunghezza minore rispetto all'ipotesi di progetto.

Come criticità tale soluzione presenta la necessità della realizzazione di un viadotto di lunghezza di m 465, più lungo della soluzione scelta m 360, ma non risolve il problema dell'attraversamento di un'area del parco. Come aspetti positivi tale alternativa consentirebbe di ridurre il consumo di suolo, ed in parte le interferenze con le superfici boscate.

L'alternativa progettuale n.2 presenta un percorso più tortuoso rispetto all'alternativa di progetto, in quanto il percorso procede con una maggior curvatura. Tale ipotesi risulta avere solo aspetti peggiorativi rispetto a quella progettuale, in quanto aumenta il consumo di suolo e non risolve la problematica dell'attraversamento del parco.

La valutazione di alternative progettuali era stata richiesta dallo scrivente Ente anche per il fatto che l'intervento si colloca in un'area con una notevole valenza ambientale e interferisce in più parti con formazioni boschive e con alberi secolari isolati.

L'Ente parco ha richiesto alternative progettuali in quanto le opere proposte rientrano in zona C "di protezione" relativamente al Piano per il Parco (approvato con D.C.D. n.59 del 18/11/2002 ed adottato con D.G.R. Marche n.898 del 31/07/2006 e D.G.R. Umbria n. 1384 del 02/08/2006), ove è vietata l'apertura di nuove strade. Lo stesso Ente conferma che le opere implicano una rilevante trasformazione del territorio, caratterizzato da agroecosistemi di notevole valore paesaggistico, e si pongono trasversalmente rispetto alle possibili direttrici di permeabilità faunistica tra gli ambienti più tutelati dell'area protetta e le aree immediatamente esterne.

Non risultano adeguatamente analizzate le motivazioni che hanno portato ad escludere le alternative progettuali, sia per quanto riguarda gli aspetti ambientali che quelli paesaggistici, le valutazioni dovrebbero tener conto i costi e i benefici, non solo in termini puramente economici;

IDROGEOLOGIA

Con nota n.s. prot. n. 0152208 del 06/02/2024, il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE), ha inoltrato al proponente la richiesta di integrazioni, rilevando la necessità di trasmettere una documentazione che contenga le risposte ad ogni singola richiesta di integrazione, sollevata dai soggetti interessati. In tale nota vi è un esplicito richiamo alle osservazioni formulate dalla Regione Marche (n.s. prot. n. 1551611 del 22/12/2023).

A Pag. 8 delle citate osservazioni regionali, si evidenziava che, tra gli elaborati, non era stata prodotta nessuna verifica per l'invarianza idraulica, ai sensi della normativa Regionale (DGR n. 53 del 27/01/2014).

Nel documento integrativo, pubblicato dal MASE e denominato "Riscontro alla richiesta di integrazioni della Commissione Tecnica VIA", a pag. 34, punto 17, si rileva un incremento di superficie impermeabile nella zona di intervento, tra fase ante operam e quella post operam, pari a circa 1,3 ha di superficie impermeabile. Pertanto la valutazione dell'invarianza idraulica risulta necessaria. Nella documentazione integrativa, pubblicata dal MASE tale valutazione non viene prodotta, neppure nel documento denominato "Relazione Idrogeologica".

Si ribadisce, pertanto, la necessità di valutare e programmare opportune opere per il drenaggio delle acque superficiali, quale misura compensativa rivolta ad "assorbire e mitigare" l'incremento dei deflussi superficiali derivanti dalla maggiore impermeabilizzazione delle superfici (L.R. n. 22 del 2011 e DGR n. 53 del 27 gennaio 2014).

Stante quanto sopra evidenziato in merito alla mancanza di una verifica dell'invarianza idraulica, si sottolinea che, in questa fase progettuale, tale verifica è necessaria, in linea con le disposizioni in merito ai contenuti del progetto di Fattibilità Tecnico Economica (comma 4, art. 6, Sez II, Allegato I.7 del Dlgs 36/2023).

ASPETTI VEGETAZIONALI

Rispettivamente alla flora, dalla VINCA si evince che la distanza dell'opera dai Siti Natura 2000 fa sì che non vengano modificati o alterati gli Habitat ricadenti in zona ZSC/SIC. Tuttavia, relativamente alle interferenze con la REM non vengono fatti richiami e approfondimenti che descrivano come l'opera intercetti *stepping stones*, dorsali, collegamenti fluviali, aree core o nodi, in modo da valutare

l'impatto sulla continuità ecologica e gli eventuali effetti negativi significativi in termini di frammentazione e connettività.

Nella relazione di compensazione forestale (T00IA06AMBRE02B) dopo aver descritto gli aspetti vegetazionali dell'area di intervento, si passa alla disamina degli elementi che vengono interferiti dalla realizzazione dell'opera, tenendo conto delle superfici di cantiere e delle piste di accesso. La sottrazione permanente di habitat e biocenosi che le opere comporteranno è stata valutata attraverso il metodo VEC (Valutazione Ecosistemica a fini Compensativi) con approccio di primo livello. Alle classi di copertura del suolo (riferite alla classificazione Corine Land Cover) che caratterizzano le aree oggetto di intervento è stato attribuito il corrispondente biotopo, facendo riferimento all'elenco di cui all'Allegato A del D.G.R. Marche n.780/2023, e definita l'area di danno (AD).

N°Biotopo	Codice biotopo	Denominazione biotopo	AD (ha)
1	41.732	Bosco deciduo di <i>Quercus pubescens</i> Willd.	1,49
2	41.9	Boschi di castanea sativa	0,40
TOTALE			1,89

Vengono individuate su cartografia le zone oggetto di compensazione ed i punti di monitoraggio vegetazionale. Il ripristino prevede interventi di riforestazione programmata, sia a destra che a sinistra dell'asse stradale, attraverso l'impianto di piante autoctone che daranno luogo ad una formazione mista arboreo arbustiva irregolare e naturaliforme associata al biotopo codice 84.31 denominato piccoli boschi di specie autoctone.

Si prende atto che la documentazione prodotta risponde a quanto richiesto riguardo l'impatto sulla vegetazione in modo parziale. Dall'analisi delle interferenze con la REM l'istruttoria ha messo in evidenza un impatto non significativo, pertanto, si rimanda alla fase esecutiva esclusivamente lo studio della VEC con approccio ordinario di secondo livello che prevede anche indagini sito specifiche. Inoltre si manifesta la disponibilità per chiarimenti sul corretto utilizzo di tale strumento di valutazione.

ASPETTI FAUNISTICI

Per quanto riguarda la componente fauna, in merito alla richiesta di un approfondimento condotto da esperti faunistici in cui vengano rappresentati gli spazi d'interesse faunistico e le rotte di spostamento più probabili della fauna, si prende atto che nella relazione Valutazione d'incidenza ambientale (T00IA07AMBRE05B), viene riportata un'analisi delle presenze faunistiche nell'area. Tuttavia, si nota che non viene posta particolare attenzione alla connettività, non essendo riportati approfondimenti specifici sulle rotte di spostamento della fauna. Da progetto è prevista l'asportazione di una superficie boscata e l'infrastruttura da realizzare si pone trasversalmente rispetto alle possibili direttrici di permeabilità faunistica tra gli ambienti più tutelati dell'area protetta e le aree immediatamente esterne, considerate unità di passaggio, come riportato anche nel Parere dell'Ente Parco Nazionale dei Monti Sibillini (nota prot. n. 1542632 del 21/12/2023). Nella relazione Valutazione d'Incidenza Ambientale (T00IA07AMBRE05B) vengono riportati solamente esempi di tunnel per le diverse tipologie di fauna, senza specificare la loro ubicazione né le modalità di manutenzione. Nel contributo precedente si sottolineava l'importanza di porre particolare attenzione nella definizione delle aree a verde poste in prossimità degli attraversamenti, con sistemi di siepi ad invito per sottopassi, che non è stato riportato dal Proponente. Inoltre, veniva anche richiesto di prevedere il cronoprogramma degli interventi compatibilmente con i cicli riproduttivi della fauna, in particolare sull'avifauna, per quanto riguarda l'eliminazione della vegetazione delle superfici boscate.

Si prende atto del recepimento dell'indicazione relativa al periodo di monitoraggio post operam per quanto riguarda la fauna per un periodo di almeno tre anni, tuttavia si suggerisce fortemente di effettuare il censimento periodico delle collisioni con i veicoli, in particolare nei periodi primaverili ed autunnali, anche nel periodo post operam e non solo in corso d'opera, come riportato nel documento Piano di Monitoraggio (T00IA09AMBRE01B).

In riferimento al documento di risposta alle osservazioni n. 15 che richiama il principio DNSH si fa presente che non sono stati messi in adeguata evidenza gli elementi richiesti in riferimento all'adattamento ai cambiamenti climatici e la biodiversità.

In particolare per l'*Obiettivo 4: Protezione e Ripristino della Biodiversità e degli Ecosistemi*", nella relazione vengono semplicemente elencate le azioni da mettere in campo per il riutilizzo del suolo e le modalità del ripristino della vegetazione. Si precisa che nel manuale operativo DNSH, ad esempio della scheda 5, *Interventi edili e cantieristica generica non connessi con la costruzione/rinnovamento di edifici*, in relazione a tale obiettivo vengono poste pesanti limitazioni alla realizzazione degli interventi per le aree sensibili per la biodiversità. Viene esplicitato che: *fermo restando i divieti sopra elencati, per gli interventi situati in aree sensibili sotto il profilo della biodiversità o in prossimità di esse (parchi e riserve naturali, siti della rete Natura 2000, corridoi ecologici, altre aree tutelate dal punto di vista naturalistico, oltre ai beni naturali e paesaggistici del Patrimonio Mondiale dell'UNESCO e altre aree protette) deve essere condotta un'opportuna valutazione che preveda tutte le necessarie misure di mitigazione nonché la valutazione di conformità rispetto ai regolamenti delle aree protette, etc.*

Nella documentazione non sembrano essere stati valutati adeguatamente gli aspetti relativi alla biodiversità e ed in particolare quelli relativi con le aree sensibili. Tali valutazioni avrebbero potuto mettere in evidenza l'esigenza di apportare un adeguamento e/o modifica del tracciato

CONCLUSIONI

Dall'istruttoria condotta emerge una trattazione talvolta generica e in alcuni punti sembrerebbero essere riportate informazioni discordi (nel documento integrativo per le alternative progettuali, nella soluzione del progetto in valutazione, vengono indicati due viadotti di lunghezza di m 280 e m 80, mentre nello studio di impatto ambientale vengono rappresentati due viadotti di m 200 e m 160. Nella relazione paesaggistica pag. 63 è descritto il tracciato stradale composto da due parti di lunghezza complessiva di oltre 2,2 km, mentre nello studio di impatto ambientale viene descritta una lunghezza complessiva del percorso stradale in progetto di circa 1,9 km).

Nella documentazione progettuale come integrata, non risultano adeguatamente fornite le risposte ad alcune delle osservazioni. Si ritiene che non tutte le problematiche sollevate possano essere rinviate a una fase di progettazione esecutiva, in quanto potrebbero portare a definire soluzioni progettuali e quindi valutazioni diverse. Sarà nostra cura trasmettere eventuali contributi che dovessero pervenire successivamente all'invio della presente.

Per eventuali chiarimenti è possibile contattare la responsabile del procedimento, Arch. Velia Cremonesi (071-806.3897, e-mail: velia.cremonesi@regione.marche.it).

Si chiede infine di riportare, nell'intestazione di eventuali note indirizzate allo scrivente Settore, il codice identificativo del procedimento amministrativo regionale: [V00996].

Cordiali saluti

EV/SF/AC/NG

La Responsabile del Procedimento
Velia Cremonesi

Il Dirigente
Roberto Ciccioli



GIUNTA REGIONALE
Dipartimento Infrastrutture, territorio e protezione civile
Direzione Ambiente e risorse idriche
Settore Valutazioni e autorizzazioni ambientali

Allegati: c.s.

Fascicolo 400.130.10 V00996



Uffici
loc. Palombaro
62039 Visso (MC)
Tel. +39 0737 961563
e-mail: parco@sibillini.net
PEC: parcosibillini@emarche.it
Sito internet istituzionale: www.sibillini.net

Cl. 7.10.5/2023/SEG_2/2434
Pr. 185/24

Spett.le
Regione Marche,
Dipartimento Infrastrutture, territorio e protezione civile
Direzione Ambiente e Risorse Idriche
Settore Valutazioni e autorizzazioni Ambientali
regione.marche.valutazamb@emarche.it

e p.c. Reparto Carabinieri del PNMS
Trasmissione via pec

Nucleo Carabinieri Parco di Montefortino
Trasmissione via pec

Oggetto: (V00996) [ID: 10617] Procedura di VIA/PNRR, ai sensi dell'art. 23, D.Lgs. 152/2006 comprensiva dell'autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 146 del D.lgs. n. 42/2004, integrata con la Valutazione di Incidenza ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 357/1997 e contestuale Piano di Utilizzo terre ai fini della verifica ex art. 9 del D.P.R. 120/2017. S.S. 78 - Sarnano - Amandola - Lavori di adeguamento e/o miglioramento tecnico funzionale della sezione stradale in t.s. e potenziamento delle intersezioni. 2° Stralcio. Richiesta dei contributi istruttori.

Si fa riferimento alla Vs. nota, acquisita al protocollo di questo Ente al n. 2812 del 12/03/2024 con la quale si richiede il contributo istruttorio dei vari enti coinvolti, tra cui l'Ente Parco, nell'ambito del procedimento regionale di VIA in relazione alle opere in oggetto.

Preso atto che le opere in oggetto sono localizzate nel Comune di Sarnano e nel Comune di Amandola come da cartografia trasmessa e che sono finalizzate all'adeguamento e/o miglioramento tecnico funzionale di parte della S.S. 78 - Sarnano – Amandola;

Preso atto che i tratti della S.S. 78 ricadenti all'interno del territorio comunale di Sarnano sono fuori Parco e pertanto l'Ente non è tenuto ad esprimersi se non per alcune valutazioni necessarie poiché relative ad opere che comunque confinano con esso.

Considerato che il progetto è già stato esaminato in occasione della comunicazione di Avvio del procedimento comunicata dalla Regione Marche con nota prot. 1482525 del 06/12/2023.

Considerato che con nota prot. 13515 del 21/12/2023 l'Ente Parco, valutata la documentazione ha espresso le proprie osservazioni sulle criticità che la realizzazione delle opere in progetto potranno avere sul paesaggio dell'area protetta e che per chiarezza si riportano di seguito

- *la parte di tracciato che ricade all'interno del Parco Nazionale dei Monti Sibillini interessa la zona C del Piano per il Parco dove è vietata l'apertura di nuove strade.*
- *Lungo questo tratto, il progetto non prevede la rinaturalizzazione della strada preesistente e, pertanto, il progetto si configura di fatto come la realizzazione di un nuovo tronco stradale, pertanto in contrasto con la suddetta previsione del Piano per il Parco.*
- *Le opere previste in questo tratto (galleria, strada in rilevato, viadotto, opere di scavo importanti...) implicano una rilevante trasformazione del territorio, caratterizzato da agroecosistemi di notevole valore paesaggistico.*
- *L'infrastruttura da realizzare si pone trasversalmente rispetto alle possibili direttrici di permeabilità faunistica tra gli ambienti più tutelati dell'area protetta e le aree immediatamente esterne, le quali costituiscono le unità di paesaggio per l'individuazione delle aree contigue ex art. 32 della legge n. 394/1991.*
- *Non sembrano essere presenti valutazioni sulle possibili alternative al tracciato se non l'opzione zero.*
- *Considerato che la legge n. 394/1991 e smi (legge quadro sulle aree protette), e, in particolare, dal l'art. 11, comma, 3, stabilisce che "[...] nei parchi sono vietate le attività e le opere che possono compromettere la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati con particolare riguardo alla flora e alla fauna protette e ai rispettivi habitat [...]".*
- *Considerato che il nuovo tracciato insisterebbe su aree protette di notevole pregio ambientale e che, pertanto, potrebbe trovare applicazione l'Art.2 Decreto Ministeriale 5 novembre 2001, n.6792, così come modificato dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 22 aprile 2004, il quale recita che "Le presenti norme si applicano per la costruzione di nuovi tronchi stradali e per l'adeguamento di tronchi stradali esistenti salva la deroga di cui al comma 2 dell'art.13 del Decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285". Considerato che il comma 2 dell'art.13 del Decreto legislativo*

30 aprile 1992, n.285” recita che “La deroga alle norme di cui al comma 1 è consentita solo per specifiche situazioni allorquando particolari condizioni locali, ambientali, paesaggistiche, archeologiche ed economiche non ne consentono il rispetto, sempre che sia assicurata la sicurezza stradale e siano comunque evitati inquinamenti”.

Visto il parere della commissione Nulla osta del 21/12/2023 che, preso atto che l'intervento consiste nella realizzazione di una nuova strada e implica una rilevante trasformazione del territorio e ricade in zona C del Piano per il Parco in cui, tra l'altro, è vietata l'apertura di nuove strade, ha espresso la necessità che vengano valutate tutte le possibili alternative al tracciato proposto.

In base alle considerazioni sopra esposte e considerato pertanto che il citato Dlgs n. 285/1992 prevede e consente una deroga alle norme per la costruzione di strade e/o loro adeguamento per esigenze ambientali, si dovranno valutare tutte le soluzioni alternative possibili per evitare la realizzazione di una nuova strada all'interno del Parco e limitare al minimo possibile l'impatto sull'ambiente, valutando attentamente costi e benefici non solo in termini puramente economici.

Preso atto che anche il MASE – Commissione tecnica PNRR-PNIEC nella sua richiesta d'integrazioni al progetto (prot. 22216 del 06/02/2024) ha richiesto, al punto 1.1.1 “riportare in cartografia le possibili alternative localizzative rispetto al layout proposto della zona di intervento, di descriverle e confrontarle nel SIA, tenendo conto soprattutto delle interferenze dirette ed indirette con le aree protette (Parco Nazionale dei Monti Sibillini, IBA095 Monti Sibillini).

Esaminata la risposta di ANAS spa si prende atto che sono state esaminate solo alternative progettuali che ricadono comunque all'interno del territorio del Parco mentre sarebbero da valutare, per una visione più ampia anche tracciati esterni al Parco con i pro e i contro adeguatamente documentati.

Si fa presente inoltre che potrebbe essere anche valutata la possibilità di realizzare il collegamento tra il vecchio e nuovo tracciato nel punto di innesto, evitando così la realizzazione della viabilità secondaria che comporta comunque sbancamenti di circa 7 m.

Per quanto sopra premesso in merito alla richiesta di osservazione/contributo istruttorio inerente la procedura di VIA Statale delle opere in oggetto, la commissione Nulla osta del 14/03/2024 ha ribadito le criticità sopra riportate e già espresse nella fase preliminare, prendendo atto che le integrazioni fornite da ANAS non chiariscono i punti seguenti ritenuti fondamentali:

- il tracciato proposto si sviluppa in zona C del Piano per il Parco in cui, tra l'altro, è vietata l'apertura di nuove strade; tuttavia non sono state adeguatamente valutate e presentate soluzioni tecniche per la realizzazione di tracciati alternativi, esterni all'area Parco, e che non tengano conto solo degli aspetti economici,
- le opere previste producono un significativo impatto sul paesaggio; tuttavia non sono presenti soluzioni alternative che prevedano, almeno in alcuni tratti, l'applicazione dell'art.2 Decreto Ministeriale 5 novembre 2001, n.6792, così come modificato dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 22 aprile 2004, al fine di evitare stravolgimenti del paesaggio in area Parco.

Considerato che le attuali misure di salvaguardia del PNMS, di cui al DM 03.02.1990, DPR 06.08.1993 e art. 11 c.3 della L.394/91, dispongono tra l'altro che " ... nei parchi sono vietate le attività e le opere che possono compromettere la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati con particolare riguardo alla flora e alla fauna protette e ai rispettivi habitat... ". Al fine di verificare il rispetto di tali norme di salvaguardia, ossia identificare le attività ed opere che possono compromettere il paesaggio e gli ambienti naturali tutelati è stata effettuata una verifica di coerenza con le previsioni del Piano per il Parco, approvato con DCD n.59/2002 ed adottato con DGR Marche n.898/2006 e DGR Umbria n.1384/2006. Il Piano per il Parco identifica e qualifica l'area protetta e stabilisce il livello di tutela delle singole aree sulla scorta della accertata sensibilità del paesaggio e degli ambienti naturali. Tale strumento è la base cartografica e normativa al fine di stabilire il livello di compromissione e di salvaguardia, il cui rispetto è imposto dalla norma sopra citata. In definitiva con la pianificazione dell'area protetta, seppur non definitivamente approvata, sono state introdotte delle attenuazioni alle norme generali di salvaguardia ossia delle identificazioni del territorio tutelato che, tuttavia, possono trovare applicazione solo con modalità che garantiscono la conservazione del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati.

In base a quanto sopra rappresentato permangono gli elementi di incompatibilità delle opere con gli obiettivi di salvaguardia ambientale e del paesaggio di cui alla legge 394/1991, con particolare riferimento agli indirizzi tecnici del Piano per il Parco previsti per le zone C “protezione”.

Cordiali Saluti

Il Funzionario tecnico

Dott. Geol. Maurizio Piccini

Firmato digitalmente da

Maurizio Piccini

Data e ora della firma: 21/03/2024 12:23:24

Il Direttore

D.sa Maria Laura Talamè



Talame' Maria Laura
21.03.2024 11:20:12
GMT+00:00

ID: 32452985|15/03/2024|GCMS

Al Settore Valutazioni e autorizzazioni ambientali
c.a. del Responsabile del Procedimento
Arch. Velia Cremonesi
SEDE

Oggetto: (V00996) [ID: 10617] Procedura di VIA/PNRR, ai sensi dell'art. 23, D.Lgs. 152/2006 comprensiva dell'autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 146 del D.lgs. n. 42/2004, integrata con la Valutazione di Incidenza ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 357/1997 e contestuale Piano di Utilizzo terre ai fini della verifica ex art. 9 del D.P.R. 120/2017. S.S. 78 - Sarnano - Amandola - Lavori di adeguamento e/o miglioramento tecnico funzionale della sezione stradale in t.s. e potenziamento delle intersezioni. 2° Stralcio.
Contributo istruttorio: D.P.R. n.380/2001 art.89, L.R. n.22/2011 art.10 e D.G.R. n.53/2014; R.D. n.523/1904 e L.R. n.5/2006 art.30; R.D.L. n.3267/1923; L.R. n.6/2005 art.12.

Premesso che:

- il Settore Valutazioni e autorizzazioni ambientali con nota prot. n. 293899 del 12/03/2024, ha trasmesso la richiesta di contributi istruttori per il progetto descritto in oggetto, in riferimento alla procedura di VIA/PNRR, ai sensi dell'art. 23, D.Lgs. 152/2006 comprensiva dell'autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 146 del D.lgs. n. 42/2004, integrata con la Valutazione di Incidenza ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n.357/1997 e contestuale Piano di Utilizzo terre ai fini della verifica ex art. 9 del D.P.R. n.120/2017;
- gli elaborati progettuali sono stati scaricati dal link riportato nella nota;
- lo scrivente Settore regionale in sede di conferenza di servizi preliminare indetta dall'Anas S.p.A., soggetto attuatore del progetto in oggetto, ha trasmesso con nota prot. n. 1412688 del 15/11/2022 al Dipartimento Infrastrutture, Territorio e Protezione Civile Arch. Nardo Goffi ed a Anas S.p.A. il parere di competenza con prescrizioni.

Richiamati i profili di competenza di questo Settore regionale:

- D.P.R. n.380/2001 art.89, L.R. n.22/2011 art.10 e D.G.R. n.53/2014;
- R.D. n.523/1904, L.R. n.5/2006 art.30;
- R.D.L. n.3267/1923;
- L.R. n.6/2005 art.11-12.

Esaminati gli elaborati progettuali messi a disposizione per la procedura di VIA/PNRR.

Riscontrato che:

- i lavori ricadono nei Comuni di Amandola e Sarnano;
- gli interventi, interferiscono con il corso d'acqua fosso Carogno iscritto nell'elenco delle acque pubbliche soggette al R.D. n.523/1904;
- dalla comparazione della carta del vincolo idrogeologico e delle tavole di progetto vi sono interferenze con aree assoggettate a Vincolo Idrogeologico ai sensi del R.D.L. n.3267/1923;
- il progetto in esame, non interferisce con le perimetrazioni del Piano di Bacino per l'assetto idrogeologico dei Bacini di Rilievo Regionale (P.A.I.).

Tutto ciò premesso si formula il seguente contributo istruttorio:

1) D.P.R. n.380/2001 art.89, L.R. n.22/2011 art.10 e D.G.R. n.53/2014

Qualora dal progetto derivino trasformazioni urbanistiche al P.R.G. vigente dei Comuni di Amandola e Sarnano, dovrà essere acquisito parere ai sensi dell'art. 89 del D.P.R. n.380/2001 presso lo scrivente Settore regionale, ai fini della verifica della compatibilità delle rispettive previsioni con le condizioni geomorfologiche del territorio.

Per le eventuali trasformazioni urbanistiche di cui sopra, ai sensi dell'art.10 della L.R. n.22/2011 e di quanto dettato dalla D.G.R. n.53/2014, dovrà essere redatta Verifica di Compatibilità Idraulica allo scopo di valutare la pericolosità idraulica presente e potenziale delle aree e le possibili alterazioni del regime idraulico indotte dalle trasformazioni;

2) R.D. n.523/1904, L.R. n.5/2006 art.30 e R.D.L. n.3267/1923 (Vincolo Idrogeologico)

Riscontrato che dagli elaborati progettuali messi a disposizione, non sono state apportate modifiche sostanziali rispetto a quanto presentato in sede di conferenza di servizi preliminare indetta dal Soggetto Attuatore Anas S.p.A., pertanto si ribadisce quanto espresso nel parere di competenza con prescrizioni rilasciato con nota prot. n.1412688 del 15/11/2022 che si allega al presente per completezza;

3) L.R. n.6/2005 art. 12 (ASPETTI BOTANICO-FORESTALI)

Esaminati gli elaborati progettuali messi a disposizione, ed in particolare la tavola "R129 - Relazione di compensazione forestale" a firma del Dott. For. Tersigni David. Per la redazione della relazione "...si è fatto riferimento a quanto indicato nell'Allegato A del D.G.R. Marche n. 780/2023 - Metodologia per l'Applicazione della Valutazione Ecologica Compensativa nei procedimenti ambientali".

Si fa presente che ai fini dell'ottenimento dell'Autorizzazione alla riduzione delle superfici boscate art. 12 L.R. n.6/2005 tale metodologia non è applicabile, infatti tali misure di compensazione e mitigazione si applicano solamente nell'ambito dei procedimenti di VIA, come specificato a pag. 5 della DGR n.780/2023: "Il metodo VEC non è finalizzato a sostituire le norme vigenti in materia di compensazione forestale, bensì ad integrarle nell'ambito dei procedimenti di valutazione ambientale...".

Pertanto, prima dell'inizio dei lavori dovrà essere presentata allo scrivente Settore Genio Civile Marche Sud una dettagliata relazione botanico-vegetazionale, completa di tutti i dati rilevati in situ, a timbro e firma di un dottore agronomo o forestale abilitato, redatta ai fini dell'acquisizione dell'Autorizzazione art. 12 L.R. n.6/2005 "Legge forestale regionale".

Tale elaborato dovrà comprendere il calcolo della compensazione ambientale, effettuato secondo quanto disposto dall'art. 6 comma 4, e dall'allegato A della L.R. Marche n.71/1997; il computo metrico dovrà basarsi sui prezzi desunti dal Prezzario Regione Marche più recente.

Il soggetto attuatore Anas S.p.A. dovrà dichiarare se vorrà realizzare i rimboschimenti compensativi in proprio, presentando un progetto esecutivo di rimboschimento (in tal caso verrà richiesta una garanzia fideiussoria), oppure estinguere i propri adempimenti previsti dalla normativa, provvedendo al versamento (monetizzazione) della compensazione.

Le nuove opere dovranno assicurare il perseguimento del principio d'invarianza idraulica ai sensi della L.R. n.22/2011, l'Ente competente al rilascio dei titoli abilitativi, dovrà accertare l'applicazione dei contenuti della D.G.R. n.53/2014.

Il Dirigente

Dott. Ing. Vincenzo Marzialetti

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del DLgs 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa

P.O. Pareri e Autorizzazioni

Dott. Ing. Mario Campagnoli

Istruttori: Geom. Andrea Miconi e Geom. Gianluca Michetti

Fasc.: 420.60.70/2017/PTGC-FMA/214